

Reato di favoreggiamento della prostituzione -Collaboratore domestico delle prostitute

12/12/2002 Reato di favoreggiamento della prostituzione -Collaboratore domestico delle prostitute

Diritto Penale - Reato di favoreggiamento della prostituzione -Collaboratore domestico delle prostitute (Cassazione sentenza 29 ottobre-12 dicembre 2002, n. 41521)

Cassazione – sezione terza penale (cc) – sentenza 29 ottobre-12 dicembre 2002, n. 41521

Osserva

Con ordinanza in data 22 maggio 2002 il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Trani 10 maggio 2002 con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a Vaccaro Antonio, indagato per avere agevolato e favorito la prostituzione di Zanarotti Lucia e Rizzi Lucrezia e "in particolare per avere vigilato le autovetture dei clienti e per avere effettuato pulizie ed acquistato caffè e sigarette".

Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla configurabilità dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, che si realizzano col trarre qualsiasi utilità dall'attività sessuale altrui e che richiedono il dolo specifico, risultando pacifico che nessun illecito provento gli era stato corrisposto e che i 10 euro che gli erano stati sequestrati costituivano il modico compenso per le lecite attività svolte in favore delle due donne. Neanche il reato di favoreggiamento era ravvisabile poiché i modesti servizi resi alle donne non erano funzionali all'esercizio del meretricio. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

Il ricorso non è puntuale.

La decisione impugnata, infatti, non presenta i denunciati vizi di motivazione essendo stati correttamente individuati a carico dell'imputato gravi indizi di colpevolezza per il reato di favoreggiamento della prostituzione.

Va, anzitutto, ribadito che nel presente procedimento incidentale gli indizi, per i quali non sono richiesti, come per l'articolo 192 n. 2 codice procedura penale, i requisiti dell'univocità o della concordanza, devono essere gravi, idonei, cioè, a dimostrare l'esistenza di un reato e la rilevante probabilità che l'imputato ne sia autore.

Deve trattarsi di elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che consentono di prevedere che saranno sufficienti a dimostrare la responsabilità, fondando nel contempo una qualificata probabilità di colpevolezza.

In ordine alle valutazioni effettuate a tal fine, "il compito del giudice

Reato di favoreggiamento della prostituzione -Collaboratore domestico delle prostitute

di legittimità è limitato alla verifica della sussistenza e logicità della motivazione, la cui carenza o manifesto vizio risultino dal testo del provvedimento impugnato, essendo inibito il controllo sull'attendibilità del fonte di prova allorquando essa sia stata sottoposta alla verifica di attendibilità oggettiva e soggettiva, nei limiti consentiti dalla fase processuale di un'indagine preliminare" (Cassazione 1aprile 1992, Genovese).

Ha anche affermato questa Corte che "la motivazione dei provvedimenti che impongono la misura cautelare della custodia in carcere, necessariamente sommaria, non può trasformarsi in una pronuncia anticipatoria del conclusivo giudizio finale, anche se deve, comunque, sempre fondarsi su fatti e circostanze concrete e ragionevolmente significative nella prospettiva dell'ipotesi criminosa formulata nei confronti dell'indagato onde consentire la ricostruzione dell'iter argomentativo attraverso cui il giudice è pervenuto alla decisione adottata" (Cassazione Sezione I, 21 ottobre 1993, Lombardo, RV. 196907).

Ne consegue che l'insussistenza degli indizi richiesti dall'articolo 273 è deducibile in sede di legittimità solo se si traduce in mancanza assoluta o illogicità manifesta della motivazione o in violazione di specifiche norme, sicché non è consentito censurare la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la concluzione e rilevanza dei dati probatori, ove l'apprezzamento sia adeguatamente motivato.

Nel caso di specie, il riconoscimento dell'attività agevolatrice è basato sulla logica concatenazione di elementi obiettivi, quali la stabile presenza dell'imputato nell'abitazione in cui le due donne esercitavano la prostituzione e l'esercizio della vigilanza sulle auto lasciate in sosta dalle persone che si introducevano in quella abitazione per avere rapporti sessuali a pagamento.

Tale attività, che oltrepassa i limiti delle mansioni tipiche di un collaboratore domestico, non è penalmente irrilevante perché concreta un obiettivo aiuto all'esercizio del meretricio trattandosi di una condotta attiva diretta a realizzare una forma di protezione dei clienti e funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l'esercizio in concreto della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo.

Quindi, il Tribunale, nel rispetto dei sopraindicati principi, ha congruamente motivato, indicando elementi rilevanti per la configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione.

Tali elementi, sottoposti ad adeguato vaglio critico, consentivano di pervenire al ragionevole convincimento del chiaro ed inscindibile nesso tra tali indizi e la condotta criminosa riferibile all'indagato.

Reato di favoreggiamento della prostituzione -Collaboratore domestico delle prostitute

Non vi sono doglianze sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.